



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 75 del 23/02/2023 – 18/04/2023 Udienza pubblica del 21/02/2023
Massima 1:	<p>Titolo Agricoltura - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Istituzione e definizione delle denominazioni comunali (De.Co.) e del relativo registro regionale telematico comunale - Procedimento di registrazione - Promozione dei prodotti De.Co. da parte della Regione - Lamentata violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza - Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22), promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 (Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967), modificato e integrato con il cosiddetto Atto di Ginevra, a cui l'Unione europea ha aderito con la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio del 7 ottobre 2019.</p> <p>Le censure relative alla violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) sono inammissibili in quanto il parametro costituzionale non è indicato nella delibera di autorizzazione al ricorso del Consiglio dei ministri, né alcuna argomentazione è svolta sotto questo profilo.</p> <p>E' chiaro l'intento del Governo di censurare le disposizioni della impugnata legge regionale, solo con riferimento alla dedotta violazione, come parametro interposto, della normativa europea, infatti le argomentazioni spese a illustrazione della censura sono tutte centrate sulla dedotta violazione della normativa europea.</p> <p>Secondo la costante giurisprudenza della Corte, «la questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 e n. 239 del 2016)»</p>



	(sentenza n. 199 del 2020).
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Legge 28 aprile 1976, n. 424 e ss.mm.ii.; Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio del 7 ottobre 2019.</p>
Massima 2:	<p>Titolo Agricoltura - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Istituzione e definizione delle denominazioni comunali (De.Co.) e del relativo registro regionale telematico comunale - Procedimento di registrazione - Promozione delle De.Co. da parte della Regione - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia relativa ai rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22), promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma – in relazione ai regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; e n. 787/2019 del 17 aprile 2019, che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 – nonché all'art. 117, commi secondo, lettera a), e terzo, della Costituzione, e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.</p> <p>La denominazione comunale (De.Co), istituita con le disposizioni impugnate, è una semplice attestazione di identità territoriale, deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua l'origine ed il legame storico e culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale.</p> <p>Le norme censurate non prevedono, dunque, un sistema di certificazione di qualità, né istituiscono o disciplinano un marchio identificativo di un prodotto, né vengono indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche - come le denominazioni registrate a livello europeo DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) - ma valorizzano i prodotti agricoli e tipici localizzati sul territorio comunale, sì da non determinare meccanismi economici idonei a incidere sulla concorrenzialità dei mercati.</p>



	<p>In conclusione, non essendo identificabile, nelle denominazioni comunali De.Co., né un marchio né alcun segno identificativo di protezione del prodotto, ma potendo le stesse essere qualificate come «indicazioni geografiche semplici», prive di un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno, le censure mosse dal Governo non sono fondate in riferimento a tutti gli indicati parametri.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, commi primo, secondo, lettera a), e terzo, della Costituzione; Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Regolamento UE n. 1151/2012 del 21 novembre 2012; Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013; Regolamento UE n. 787/2019 del 17 aprile 2019.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

